



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°152 del 7 Aprile 2026

1.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 07 Aprile 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO N. 71 della ASDPGS Padre Albino Campilongo avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Corigliano Rossano di cui al C.U. n.30 del 5.3.2026 (squalifica dei giocatori Curti Cristian Antonio e Longobucco Nicola fino al 05.03.2027).

Vista la decisione di questa Corte riportata all'interno del Comunicato Ufficiale n° 146 del 25/03/2026, con la quale è divenuta definitiva in ambito endofederale la sanzione della squalifica ai giocatori Curti Cristian Antonio e Longobucco Nicola fino al 05.03.2027, per violazione degli artt. 4, e 35 CGS;

vista l'istanza inoltrata in data 02/04/2026, con la quale gli esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori Curti Cristian Antonio e Longobucco Nicola hanno chiesto di accedere al beneficio previsto dall'art. 137, comma 2 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, con commutazione di metà della sanzione ricevuta in attività rieducative;

visto il Comunicato Ufficiale n° 61/A del 19/09/2025 della Federcalcio con il quale il Presidente federale ha dettato le modalità applicative del citato art. 137, comma 2 bis;

considerato che l'art. 137, comma 2 bis, nella misura in cui affida la decisione in ordine alla concessione del beneficio della commutazione della sanzione agli organi di giustizia sportiva (e non ad organi amministrativi), postula necessariamente un vaglio da parte degli stessi circa la concedibilità del beneficio, in relazione alla tipologia della violazione disciplinare sanzionata e alle finalità intrinseche della giustizia c.d. ripartiva ;

valutato che nel caso all'esame l'istanza di commutazione della sanzione va accolta;

considerato, quanto all'istanza sopra detta, che 6 dei 12 mesi di squalifica inflitti ai minori vanno commutate in 180 ore ciascuno di attività rieducativa;

rilevato che, non essendo materialmente possibile che i minori espletino tale attività entro lo scadere della squalifica dimezzata come previsto dalla norma, l'attività rieducativa andrà espletata entro il 31/12/2026;

P.Q.M.

accoglie l'istanza in epigrafe e, per l'effetto, commuta 6 (sei) dei 12 (dodici) mesi della squalifica originariamente irrogata ai minori Curti Cristian Antonio e Longobucco Nicola, in ore 180 (centottanta) di attività rieducativa da espletarsi, per ciascun minore, presso la sezione AIA di Rossano entro il 31/12/2026.

Decorsa tale data, l'Ente comunicherà a questa Corte l'avvenuto espletamento dell'attività.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi